



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 175 del 27/08/2026

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO N. CRONOL. 6278/2026 DEL 13/07/2026 - RG N. 400/2026 - REPERT. N. 837/2026 DEL 14/07/2026 DEL TRIBUNALE DI SIENA CONTRO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SAN GIMIGNANO FOOTBALL CLUB S.S.D. A.R.L..

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette** del mese di **agosto** alle ore **11:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Assente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RICORSO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO N. CRONOL. 6278/2026 DEL 13/07/2026 - RG N. 400/2026 - REPERT. N. 837/2026 DEL 14/07/2026 DEL TRIBUNALE DI SIENA CONTRO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SAN GIMIGNANO FOOTBALL CLUB S.S.D. A.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 473 del 23/07/2025 si è provveduto alla risoluzione in danno del contratto Rep. 2522/2024 del 16/04/2024 per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale per la pratica del tennis e di altre discipline sportive, per grave inadempimento contrattuale da parte della società affidataria "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata";
- con determinazione dirigenziale n. 474 del 23/07/2025 si è provveduto alla risoluzione in danno della convenzione Rep. 2130/2021 del 31/08/2021 per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, per grave inadempimento contrattuale da parte della società affidataria "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata";

Vista la comunicazione del Curatore Dott. Stefano Gronchi, trasmessa a questo Ente con nota prot. n. 23565 del 23/10/2025, con la quale, ai sensi dell'art. 200 CCII, si portava a conoscenza che:

- il Tribunale di Siena con sentenza n. 53/2025, depositata in Cancelleria il 30/09/2025, ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata", nominando Curatore lo scrivente Professionista;
- potrà essere proposta domanda di ammissione al passivo trasmettendo il relativo ricorso al Curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, fissata per il giorno 21/01/2026 alle ore 12:00;

Richiamata la domanda di ammissione allo stato passivo ex art. 201 CCII, trasmessa da questo Ente al Tribunale di Siena con nota prot. n. 27522 del 18/12/2025;

Vista la comunicazione dell'esecutività dello stato passivo ex art. 205 CCII, trasmessa dal Curatore a questo Ente con nota prot. n. 2842 del 06/02/2026, con la quale si provvede a:

- comunicare che, con decreto del 05/02/2026, il Giudice Delegato Dott.ssa Marta Dell'Unto ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo;
- comunicare che avverso il predetto decreto è possibile proporre opposizione a norma degli artt. 206 e 207 CCII;
- illustrare le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali, dando atto che, sulla base dell'inventario negativo depositato, allo stato non si prevedono prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali;
- allegare copia dello stato passivo e dei verbali relativi alle udienze del 21/01/2026 e del 05/02/2026;

Ritenuto necessario proporre giudizio di opposizione avverso il sopracitato decreto del 05/02/2026 con cui è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26/02/2026, con la quale è stato disposto:

- di proporre opposizione avverso il decreto del 05/02/2026 con cui è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo relativo alla liquidazione giudiziale della

società "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata";

- di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona all'individuazione di un legale per la difesa e assistenza giudiziale in ordine alla causa avanti al Tribunale di Siena per opposizione allo stato passivo;
- di autorizzare il Sindaco a promuovere il detto giudizio, dando mandato a rappresentare l'Ente mediante rilascio di apposita procura speciale all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale per la difesa in giudizio;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 140 del 03/03/2026, con la quale è stato affidato allo Studio Legale Ferraroni, con sede in Firenze (FI), Viale del Poggio Imperiale n. 14, P.IVA 04382180489, il servizio di difesa e assistenza giudiziale in ordine alla causa avanti al tribunale di Siena per opposizione allo stato passivo afferente la risoluzione per inadempimento dei contratti relativi all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, del tennis e di altre discipline sportive, con la San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.;

Dato atto che, con decreto n. cronol. 6278/2026 del 13/07/2026 - RG n. 400/2026 - Repert. n. 837/2026 del 14/07/2026, il Tribunale di Siena ha provveduto a rigettare l'opposizione proposta da questo Ente avverso lo stato passivo della liquidazione giudiziale della San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.;

Ritenuto necessario, al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente, proporre ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione avverso il suddetto decreto del Tribunale di Siena;

Dato atto della necessità di individuare un legale, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, per l'assistenza legale in ordine al suddetto ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione;

Dato atto che l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 individua gli appalti pubblici concernenti servizi legali quali contratti esclusi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, anche nel caso di contratti esclusi, l'affidamento tiene conto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 stesso;

Ritenuto pertanto di rinviare ad apposito atto del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona l'affidamento del sopra descritto servizio di assistenza legale e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di proporre ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione avverso il decreto n. cronol.

6278/2026 del 13/07/2026 - RG n. 400/2026 - Repert. n. 837/2026 del 14/07/2026 del Tribunale di Siena, contro liquidazione giudiziale "San Gimignano Football Club società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", in persona del Curatore Dott. Stefano Gronchi, al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona all'individuazione di un legale, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, per l'assistenza legale in ordine al suddetto ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione;

3. di autorizzare fin da ora il Sindaco a promuovere il detto ricorso, dando mandato a rappresentare l'Ente mediante rilascio di apposita procura speciale all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il suddetto servizio di assistenza legale;

4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO